



## CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3418/2025  
Tit./Fasc./Anno 3.7.3.0.0.0/3/2007

### DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE

#### DETERMINAZIONE

**Oggetto:** Dipendente "Omissis" - Congedo parentale retribuito 100%.

#### IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Giuseppe Scaffidi Fonti.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

#### DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Giuseppe Scaffidi Fonti con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 26/05/2025

Il Dirigente

E.Q. Dr.ssa Maria Rosa Ferraù

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il sottoscritto responsabile del procedimento Dott. Giuseppe Scaffidi Fonti, responsabile E.Q. Gestione Istituti Contrattuali, Relazioni Sindacali e Applicazione Sistema di Valutazione del Personale, giusta Determinazione Dirigenziale n° 1737 del 17/04/2023 e successive D.D. di proroga n. 5950 del 21/12/2023 e n. 5892 del 19/12/2024, della Direzione Politiche del Personale, sottopone all'esame del Dirigente della Direzione Politiche del Personale la seguente proposta di determina.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di decreto non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

### Premesso che:

- con nota prot n. 38541 del 14/05/2025 il dipendente "Omissis" ha presentato c/o questa Direzione la richiesta relativa alla fruizione di 1 g di congedo parentale, nella data del 15/05/2025 per la figlia "Omissis", i cui dati anagrafici sono riportati nell'Alleg 1 al presente provvedimento.

### Richiamato:

- l'**art. 32** del D.Lgs n 151/2001, come modificato dal D.Lgs n 80/2015 e D.Lgs n. 105/2022, che dispone **al comma 1** : *"Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:*

*a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Cap. III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;*

*b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;*

*c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'art.337-quater del c.civ, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS."*

**comma 1-bis.** *"La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo".*

**comma 1-ter.** *"In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non*

si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico”.

**comma 2.** “Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.”

**comma 3.** “Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria”.

**comma 4.** “Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

**comma 4-bis.** “Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.”

**Visto**, altresì, l'art. 45, comma 6 , CCNL del 16/11/2022 - Comparto Funzioni Locali -Triennio 2019 - 2021, ai sensi del quale: “Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre, presentano la relativa domanda, con l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione”, e comma 7 ai sensi del quale: “In presenza di particolare e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la comunicazione può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro”.

**Visto** l'art 45, comma 3, del CCNL del 16/11/2022 - Comparto Funzioni Locali -Triennio 2019 - 2021, con cui si dispone che: “Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art 32, comma 1 del D.Lgs. n 151 del 2001 e ss.mm.ii, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero, secondo quanto previsto dal comma 2”, (prevedendo quest'ultimo il diritto all'intera retribuzione, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di Elevata Qualificazione, nonché i premi correlati alla performance).

**Vista** la circolare della Direzione Politiche del Personale - prot n 68342 del 04/09/2024, avente ad oggetto “Permesso per congedo parentale ai sensi degli artt. 32 e ss. del D.lgs n. 151 del 2001”.

**Vista** le dichiarazioni effettuate dal dipendente “Omissis” in merito ai dati anagrafici della figlia e alla mancata fruizione di tali permessi da parte dell'altro genitore in quanto non ha diritto a fruirne.

**Ritenuto**, per quanto sopra, di prendere atto del giorno di congedo parentale fruito in data 15/05/2025 dal dipendente “Omissis”, per la figlia “Omissis”, giusta nota prot n. 38541 del

14/05/2025, ex art 45, comma 3, del CCNL del 16/11/2022 - Comparto Funzioni Locali -Triennio 2019 - 2021.

**Dato atto** che per il presente provvedimento sono stati rispettati i tempi procedurali e non sono state riscontrate anomalie.

**Accertata**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

**Accertato che**, dal presente provvedimento non scaturisce alcun onere finanziario per l'Ente.

Riconosciuta l'opportunità e la necessità del presente provvedimento.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 .

Vista la L.R. 30/00.

Vista la L.R. 10/91.

Visto il D.Lgs 151/2001 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs 80/2015.

Visto il D.Lgs 105/2022.

Visto l'art 45 del CCNL del 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali -Triennio 2019 - 2021.

## **PROPONE**

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

**1) DI PRENDERE ATTO** del giorno di congedo parentale fruito nella data del 15/05/2025, dal dipendente "Omissis", per la figlia "Omissis", giusta nota prot n. 38541 del 14/05/2025, ex art 45, comma 3, del CCNL del 16/11/2022 - Comparto Funzioni Locali -Triennio 2019 - 2021.

**2) DI PRENDERE ATTO** delle dichiarazioni rese dal dipendente "Omissis" contestualmente alla richiesta di cui al superiore punto, in merito ai dati anagrafici della figlia e alla mancata fruizione di tali permessi da parte dell'altro genitore che non ha diritto a fruirne.

**3) DI DARE ATTO** che *le richieste di congedo parentale, successive a quella del presente atto, formulate in conformità alla circolare di cui al punto 1, dovranno essere inoltrate alla Direzione Politiche del Personale.*

**4) DI DARE ATTO** che per tali giorni di assenza compete alla dipendente il diritto all'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di Elevata Qualificazione, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa e in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

**5) DI COMUNICARE** l'adozione del presente provvedimento alla Direzione Ragioneria Generale - Ufficio Trattamento Economico e Fiscale del Personale per gli adempimenti competenza e al dipendente "Omissis" c/o la Direzione Politiche del Personale.

**Palermo li 26/05/2025**

**Operatore esperto amministrativo**

Vincenza Cuttitta

**Responsabile del Procedimento**

E.Q. Dott. Giuseppe Scaffidi Fonti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'